

Allegato A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO.

L'anno duemiladodici (2012) il giorno..... del mese di nella residenza municipale del Comune di Ferrara, piazza Municipio 2, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

- Ferrara, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Tiziano Tagliani, domiciliato per la sua carica nella residenza comunale.....il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare..... del....., esecutiva ai sensi di legge, CF.....
- Voghiera, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Claudio Fiorese, domiciliato per la sua carica nella residenza comunale.....il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare..... del....., esecutiva ai sensi di legge, CF.....
- Masi Torello, in persona del Sindaco pro-tempore Dott.ssa Manuela Cecilia Rescazzi, domiciliata per la sua carica nella residenza comunale.....la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare..... del....., esecutiva ai sensi di legge, CF.....

PREMESSO

Che in forza dell'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, della Legge 5 maggio 2009, n. 42, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135, della L.R.E.R. 26 aprile 2001 n.11, della L.R.E.R. 30 giugno 2008, per il riordino territoriale, l'autoriforma e razionalizzazione amministrativa nella disciplina associativa degli enti, sono favorite ed auspiccate forme aggregative tra Comuni, in dipendenza della circostanza che l'aumento dell'autonomia e quindi dei poteri propri degli enti locali implica che le loro funzioni vengano svolte con apparati adeguati ai compiti da espletare;

Che la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65 prevede, all'art. 1, che i Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative indicate dalle vigenti leggi;

Che, a norma dell'art. 14 comma 1° della L.R.E.R. 4 dicembre 2003 n. 24, " Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;

Che, inoltre, la L.R.E.R. n. 24/2003, in conformità con l'art. 117 co. 2 lett. h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, detta norme per la promozione di un sistema di sicurezza integrato delle città e del territorio regionale;

Che, in particolare, il Capo Terzo della predetta legge regionale, all'art. 11, conferma l'assunto per cui le funzioni di polizia amministrativa locale, definite dall'art. 159 co. 1 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale anche a livello intercomunale;

Che a seguito di ulteriore verifica, i Comuni citati, allo scopo di migliorare l'articolazione ed il coordinamento del servizio di Polizia Municipale, incentivandone l'efficienza, la presenza sul territorio, l'adeguatezza alle effettive condizioni di omogeneità territoriali dei Comuni contigui, risolvono d'istituire un Corpo Unico di Polizia Municipale, a livello intercomunale, per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dalla legge;

Che, a tal fine, suddette Amministrazioni hanno approvato e sottoscritto in data 13 dicembre 2011, con PG n. 97620 l' "Atto costitutivo ed il Regolamento dell'Associazione Intercomunale tra i Comuni di Ferrara,

Masi Torello e Voghiera per la gestione associata di servizi e funzioni” che, integrando la delibera consiliare del 28/5/2007 n. 32929, determina d’istituire un Corpo unico di Polizia Municipale esteso a tutte le funzioni attribuite dalla legge, denominato “Corpo Polizia Municipale Terre Estensi”, recedendo, nel contempo, dalla precedente analoga convenzione stipulata con i Comuni di Argenta e Portomaggiore, rispettivamente con i seguenti atti: Comune di VoghieraComune di Masi Torello.....;

Che, in conformità con quanto previsto dall’art. 14 co. 6 della L. R 24/2003, la convenzione tra i Comuni, per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale dell’Associazione intercomunale, deve necessariamente prevedere:

- l’attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti d’indirizzo, direzione, vigilanza sul Corpo nell’espletamento del servizio di polizia locale;
- i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all’esercizio delle funzioni in forma associata;
- le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il Corpo intercomunale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premessa

1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è finalizzata all’interpretazione della stessa.

2- I Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera con la presente convenzione costituiscono, ai sensi degli articoli 11 e 14 della Legge Regionale Emilia Romagna 4 dicembre 2003 n. 24, un corpo intercomunale di Polizia Municipale, che assume la denominazione di “Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi”.

Articolo 2 Oggetto e finalità

1 - Oggetto della presente convenzione, agli effetti della quale il Comune di Ferrara assume il ruolo di Comune capofila, è la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, mediante lo svolgimento in modo coordinato dei servizi di polizia municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.

2 - In osservanza dell’art. 14 della L.R. n. 24/2003, la gestione associata del servizio di polizia locale ha lo scopo di garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, la sicurezza urbana, la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti anche attraverso una adeguata specializzazione del personale.

3 - Dovranno essere massimamente garantite oltre alla tutela della pubblica incolumità, anche la sicurezza in genere, favorendo una politica di prossimità verso la comunità attraverso il sistema ‘Vigile di Quartiere e sicurezza urbana’ già praticato presso il Comune capofila.

4 - Parimenti è prioritario garantire, nel medesimo ambito territoriale, l’uniformità dei comportamenti, delle procedure metodologiche e d’intervento, in particolare attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento del personale componente il Corpo Intercomunale.

5 - Le Amministrazioni convenzionate s’impegnano a favorire la completa integrazione funzionale delle strutture, ad adottare i necessari provvedimenti per uniformare, ove non coincidenti, i servizi istituzionali attualmente svolti dai diversi Servizi di Polizia Municipale, con lo scopo di assicurare unicità di conduzione e omogeneità delle procedure.

6 - Fino al raggiungimento della suddetta uniformità, nell’ambito dei rispettivi territori di competenza continuano ad essere svolte le mansioni già esercitate. Le modificazioni che saranno introdotte, ai sensi del precedente comma, non comporteranno necessariamente la modifica del presente atto.

Articolo 3

Ambito territoriale

1 - Ai sensi dell'articolo 4 della legge 7/3/1986 n. 65 e del capo terzo della L.R.E.R. 4/12/2003 n. 24, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 30 ed in conformità con l'art. 33 del D.L.vo n. 267/2000, l'ambito territoriale per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, che stipulano la presente convenzione associativa.

2 - La forma associativa costituita dal Corpo intercomunale di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, anche ai fini della predisposizione della modulistica necessaria, è denominata "Corpo Polizia Municipale Terre Estensi" e potrà fregiarsi del logo dell'Associazione costituito da Aquila stilizzata con ali spiegate. (antico stemma araldico degli Estensi)

3 - Il personale operante, formato dagli Agenti già appartenenti ai servizi di polizia municipale dei Comuni dell'associazione, mantiene a tal fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o con provvedimenti delle autorità competenti. Relativamente al porto d'arma di cui all'art. 5, comma 5 della legge 65/1986, il personale della polizia municipale dovrà attenersi alle specifiche disposizioni impartite dal Comune capofila.

4 - All'interno del presente atto e di ogni altro ad esso afferente o collegato, il richiamo al Corpo di Polizia Municipale deve intendersi come richiamo al Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Ferrara - Voghiera - Masi Torello.

5 - Il Corpo di Polizia Municipale intercomunale e l'organizzazione ad esso funzionale, ai sensi della presente convenzione, e per tutta la durata della stessa, sostituisce l'assetto organizzativo e la relativa disciplina del personale dei singoli Servizi di P.M. aderenti alla presente convenzione. Conseguentemente, detta organizzazione viene identificata, previo riconoscimento del Consiglio dei Sindaci, nell'articolazione di cui all'Allegato B) come assetto strutturale di riferimento nei singoli ordinamenti organizzativi dei Comuni associati, nel quale vengono individuate le sedi degli uffici e dei reparti del Corpo di P.M.

6 - Ai fini della gestione organizzativa e contabile del Corpo di Polizia Municipale Intercomunale, il Comune capofila è quello di Ferrara.

Articolo 4

Svolgimento dell'attività in forma associata

1 - La gestione associata dei servizi per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, si sviluppa attraverso un percorso organizzativo che favorisca lo svolgimento unificato delle attività attribuite dalle leggi alla competenza della Polizia Municipale. A tal fine, il Comandante del Corpo, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in Associazione presenta in tempo utile per la predisposizione dei rispettivi bilanci, un piano economico per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, assumendo come criterio preferenziale di economicità il riutilizzo, se ed in quanto ritenuto adeguato, delle dotazioni attualmente presenti.

2 - Nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto, dal regolamento esecutivo e dagli indirizzi dati dal Consiglio dei Sindaci, le modalità operative per lo sviluppo delle attività sono adottate mediante atti di gestione del Comandante del Corpo, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in associazione.

3 - Qualora l'assetto territoriale mutasse in modo rilevante in relazione all'intervenuta modifica numerica dei Comuni convenzionati, la gestione dei servizi potrà subire revisioni ed adeguamenti, sulla base di un progetto condiviso, tesi a preservare la flessibilità ed efficienza nell'erogazione dei servizi stessi.

Articolo 5

Struttura direzionale

1 - La struttura direzionale dell'attività di gestione è così articolata:

- Il Sindaco è autorità di polizia locale nel proprio Comune.
- Il Consiglio dei Sindaci, che ha il compito di verificare l'andamento della gestione e l'attuazione dei servizi e per esso il Sindaco eventualmente incaricato come diretto referente, ai sensi dell'art. 17 co. 1 della L.R.E.R. n. 24/2003, o l'Assessore da esso delegato.
- Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Intercomunale, anche in funzione di membro della Commissione tecnica prevista dal Regolamento dell'Associazione.
- Il Direttore, individuato dal Consiglio dei Sindaci, è incaricato del coordinamento operativo dell'Associazione Intercomunale nella gestione associata di servizi e funzioni, in osservanza dei principi stabiliti nell'art. 9 della Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, n.65/1986.

Articolo 6

Il Comandante del Corpo Intercomunale, Responsabile del servizio di Polizia Municipale

1 – Le funzioni di Responsabile del servizio di Polizia Municipale svolto in forma associata, sono espletate dal Comandante del Corpo di P.M. di Ferrara, che assume la qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi.

2 – Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi coordina e dispone l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate, rispondendone al Presidente della forma associativa o suo delegato, ed assolve le altre funzioni di cui agli articoli 9 della L. 65/1986 e 17 della L.R. 24/2003.

3 – Il Comandante deve inoltre:

- Recepire le direttive generali del Consiglio dei Sindaci ed elaborare i piani operativi per il funzionamento del servizio;
- Svolgere le funzioni di coordinamento e d'impulso al fine di raggiungere l'uniformità operativa di cui all'art. 2.
- Produrre al Consiglio dei Sindaci, periodicamente e ogniqualvolta i Sindaci lo richiedano relazioni informative sul funzionamento e sull'efficacia della gestione convenzionata.

4 - Al Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, formalmente nominato ed individuato dal Presidente dell'Associazione con proprio decreto, compatibilmente con le norme contrattuali e le disponibilità di bilancio, sarà riconosciuta una retribuzione di risultato determinata dal Consiglio dei Sindaci dell'Associazione ed indicata nel decreto medesimo.

Articolo 7

Attività di Polizia Municipale

1 – Gli atti relativi alle operazioni compiute dagli appartenenti al Corpo sono formalizzati come atti del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi e come tali hanno efficacia sull'intero territorio oggetto della convenzione. All'interno del presente atto e di ogni altro ad esso afferente o collegato, il richiamo al Comando del Corpo di Polizia Municipale, di seguito definito Comando, deve intendersi come richiamo al Comando del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi.

2 – Uno specifico regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le articolazioni del Corpo Intercomunale Terre Estensi.

3 – Al fine di garantire il complesso delle conoscenze professionali, il rapporto con la cittadinanza ed il coordinamento con le Amministrazioni associate, l'organizzazione logistica del servizio è improntata, per quanto possibile, al principio della salvaguardia degli uffici territoriali esistenti. Il Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi con propria circolare determinativa imprime la disciplina attuativa della presente Convenzione nel rispetto dei principi di funzionalità, economicità e razionalizzazione delle risorse.

4 – La predisposizione dei servizi è informata ad un criterio di diretta proporzionalità alla disponibilità del personale data dalle singole Amministrazioni, fatta salva l'esigenza, per garantire continuità ed efficienza, di fornire un servizio adeguato alle necessità emergenti.

Articolo 8

Programmazione dell'attività

1 - La programmazione delle attività di servizio dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni associati.

2 – Il Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi predispone annualmente il piano di lavoro che dovrà tenere conto sia delle singole organizzazioni dei servizi e delle attività da espletarsi sia della reale disponibilità del personale.

3 – In presenza di esigenze modificative dei programmi stabiliti ed in caso di richieste concomitanti, la priorità d'intervento sarà attribuita in base ai seguenti criteri:

a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;

b) rispetto dei termini e scadenze previsti dalla legge;

c) rilevanza dell' intervento in relazione al territorio dell'Associazione ed al coinvolgimento della cittadinanza;

d) data della richiesta.

Articolo 9

Dotazione organica

1 – L'Associazione assume come proprio obiettivo il mantenimento dello standard regionale previsto nell'art. 14 co. 7 della Legge R.E.R. n. 24/2003.

A tale fine il Comune capofila in fase di avvio, compatibilmente con i vincoli normativi e le disponibilità di bilancio, provvederà all'assunzione dei dipendenti eventualmente necessari al raggiungimento di tale standard. I Comuni associati si impegnano a far fronte alle relative spese di competenza e qualora consentito dalla normativa di riferimento all'assorbimento nel proprio organico del personale assunto per garantire il rapporto numerico fra cittadini residenti ed agenti previsto dalla citata Legge Regionale riferito alle rispettive popolazioni.

2 – Ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi e di servizio che devono essere posti in essere nei confronti del personale, il rapporto di servizio (funzionale) è stabilito dalla presente convenzione, mentre il rapporto d'impiego (organico) è disciplinato e regolamentato dalle singole Amministrazioni di competenza.

3 - L'Associazione assicura la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al servizio convenzionato.

4 – L'Associazione compatibilmente con le norme contrattuali ed i vincoli di bilancio persegue l'obiettivo della graduale omogeneizzazione del trattamento economico di tutto il personale del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, a fronte della medesima partecipazione ai servizi e l'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro scaturenti dall'attività predisposta dal Comando, come dagli accordi decentrati sottoscritti dal Comune capofila.

Articolo 10

Dotazione tecnica e riparto delle spese

1 – Ogni Amministrazione, salva la determinazione di provvedere all'autonomo acquisto di specifici beni, fa fronte per quota all'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie che si renderanno necessarie per l'allestimento e l'ordinario funzionamento del servizio unificato. Il criterio di riparto per la spesa, corrente o di investimento, relativa al PEG per l'anno di riferimento, è il medesimo che disciplina il riparto delle entrate di cui all'articolo seguente ed è assunto in uno specifico atto adottato dal Consiglio dei Sindaci.

2 – Per gli scopi indicati nel primo comma, il Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi presenta, in tempo utile per la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata, in cui tutte le spese concernenti la gestione del Corpo Intercomunale sono assunte dal Comune di Ferrara, come Comune capofila, imputate negli appositi interventi di spesa, per essere rendicontate e ripartite tra gli Enti associati, secondo i criteri concordati.

3 – Le spese relative alla presente convenzione derivano da:

a) acquisto e mantenimento in efficienza dei beni strumentali necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate al Corpo (ad es. apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza ecc.);

b) prestazione di servizi, da parte di terzi, necessari per l'effettuazione delle attività;

c) impiego di beni di consumo (ad es. energia carburante, cancelleria, modulistica ecc);

d) oneri relativi ai locali necessari per l'esercizio delle funzioni comuni;

e) spese generali (ad es. formazione del personale, convegni, attività di addestramento, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata, ecc);

f) ogni altro bene e/o servizio posto a disposizione e necessario al funzionamento del Corpo Intercomunale.

4 – Gli investimenti necessari a collegare tra loro le sedi operative dei Comuni Associati, nonché tutti gli interventi necessari all'avviamento del Corpo Intercomunale e all'adeguamento delle sedi alle nuove tecnologie, sono ripartiti con gli stessi criteri di seguito esplicitati.

5 – I costi di funzionamento concernente la sede operativa della Polizia Locale afferente ad ogni singolo Comune (manutenzioni, riscaldamento, luce, telefono, attrezzature, arredi ecc.) necessari a mantenere efficienza ed adeguatezza alle funzionalità del Corpo Intercomunale sono sostenuti dal singolo Comune e non vanno in ripartizione. Non rientrano, altresì, in ripartizione i costi di minuta cancelleria delle sedi operative dei singoli Enti associati. Nel caso in cui le sedi operative richiedano spese per essere mantenute efficienti ed adeguate, il Comandante inoltra formale richiesta all'ufficio preposto del Comune interessato.

6 – I Comuni convenzionati si impegnano a concordare preventivamente quegli interventi ritenuti necessari ai fini della gestione associata del servizio.

7 - Se approvato, il conto economico del piano viene inserito, insieme alle relative risorse, per l'intero nel bilancio di previsione del Comune capofila, che si attiverà per la spesa ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi.

8 – Ogni Comune associato si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune capofila, secondo queste scadenze:

40% entro il 30 giugno dell'anno in corso;

50% entro il 30 novembre dell'anno in corso;

10% a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

9 – L'approvvigionamento della massa vestiario, le cui spese restano in carico ai singoli Comuni per il rispettivo personale, è curata del Comando del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, ferma restando la condivisione e l'approvazione di un unico regolamento in materia.

Articolo 11

Riparto dei proventi e delle entrate in genere

1 - I proventi delle sanzioni per le violazioni amministrative a leggi e regolamenti sono ripartiti in base al criterio del luogo di commessa violazione, fatte salve le speciali disposizioni dettate dall'art. 142 del Codice della Strada e dalle leggi speciali in materia di circolazione stradale.

2 - I proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada accertate nel raccordo autostradale A13 Ferrara - Porto Garibaldi e sulle strade provinciali, ferma restando la misura del 50% spettante all'Ente proprietario della strada a norma del precitato art. 142, se applicabile, sono ripartiti in base ai criteri della maggiore territorialità, estensione di superficie, densità demografica e contingenti di personale conferito, secondo quote percentuali da determinarsi mediante apposita delibera da parte del Consiglio dei Sindaci in accordo con il Comando.

3 – In fase di prima applicazione si concordano le seguenti quote percentuali: Comune di Ferrara 82,50 %, Comune di Voghiera 9.50 %, Comune di Masi Torello 8 % .

Articolo 12

Durata – Scioglimento – Recesso

1 – La presente convenzione ha decorrenza il 01/10/2012 e scadenza al 31/12/2016 ed è eventualmente prorogabile in modo espresso per 5 anni. Per quanto concerne la durata, lo scioglimento ed il recesso dalla presente Convenzione, si richiama il dettato dell'art. 5 del Regolamento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.

2 – Alla scadenza della Convenzione, o al momento del suo scioglimento, con provvedimento adottato dal Consiglio dei Sindaci verrà definita la destinazione delle dotazioni, secondo criteri ispirati al metodo di ripartizione indicato nel secondo comma dell'art. 11.

3 – Il Comune che decidesse di recedere dalla Convenzione non potrà rivendicare alcun diritto di proprietà sulle attrezzature comuni; potrà solo invocare il diritto al mero rimborso pro-quota della spesa eventualmente sostenuta per l'acquisto di detti beni, in valore diminuita per effetto del normale deterioramento d'uso. I beni che siano stati concessi in comodato da uno dei Comuni associati, sono restituiti all'Ente proprietario.

Articolo 13

Rinvio

1 – Per quanto non previsto nella presente Convenzione, qui richiamando il Regolamento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Ferrara - Masi Torello - Voghiera, si rimanda alle specifiche intese raggiunte di volta in volta tra le Amministrazioni - con adozione, se necessario, degli eventuali atti da parte degli organi competenti -, alle determinazioni di attuazione ed esecuzione della Convenzione stessa, nonché alle leggi in materia di Polizia Municipale.

Articolo 14

Controversie

1 – Le controversie che possono sorgere tra Comuni per contrastanti interpretazioni della presente convenzione, qualora siano stati invano effettuati tentativi di un loro appianamento, sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, scelti tra persone che possano offrire garanzia di terzietà, di cui due nominati dal Collegio dei Sindaci ed il terzo dai due nominati in precedenza

2 - Il collegio arbitrale risolve la controversia in osservanza del principio del contraddittorio ed il suo pronunciamento non è soggetto ad appello.